

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0177)

Vigente al: 13-9-2012

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1**Riduzione degli uffici giudiziari ordinari**

1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento

1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la tabella A e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
 - b) le tabelle B e C sono soppresse;
 - c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.
 2. Il tribunale di Giugliano in Campania e' rinominato in «tribunale di Napoli nord».
- Art. 3

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
- Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento

1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
 2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonche' per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
- Art. 5

Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi

1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati gia' assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, ne' costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30

gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.

5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.

6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso e' attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove cio' non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.

8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.

Art. 6

Magistrati titolari di funzioni dirigenziali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.

2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:

- a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
- b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
- c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.

5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.

Art. 7

Personale di polizia giudiziaria

1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi e' di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1

non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni
ovvero trasferimenti.

Art. 8

Edilizia giudiziaria

1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia puo' disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. Il provvedimento e' adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso e' ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.

Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi' come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia gia' stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.

Art. 10

Clausola di invarianza

1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonche' delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 settembre 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Severino, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Severino

Tabella A (articolo 1, comma 1)

Distretto	Circondario	Ufficio	Localita'
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	FABRIANO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	JESI
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	OSIMO
ANCONA	ANCONA	SEZ.T.	SENIGALLIA
ANCONA	ASCOLI PICENO	SEZ.T.	SAN BENEDETTO

ANCONA ANCONA SEZ.T. S. BENEDETTO
 DEL TRONTO
 ANCONA CAMERINO T. CAMERINO
 ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO
 ANCONA FERMO SEZ.T. SANT'ELPIDIO
 A MARE
 ANCONA MACERATA SEZ.T. CIVITANOVA
 MARCHE
 ANCONA PESARO SEZ.T. FANO
 ANCONA URBINO T. URBINO
 ANCONA URBINO P.R. URBINO
 BARI BARI SEZ.T. ACQUAVIVA
 DELLE FONTI
 BARI BARI SEZ.T. ALTAMURA
 BARI BARI SEZ.T. BITONTO
 BARI BARI SEZ.T. MODUGNO
 BARI BARI SEZ.T. MONOPOLI
 BARI BARI SEZ.T. PUTIGNANO
 BARI BARI SEZ.T. RUTIGLIANO
 BARI FOGGIA SEZ.T. CERIGNOLA
 BARI FOGGIA SEZ.T. MANFREDONIA
 BARI FOGGIA SEZ.T. SAN SEVERO
 BARI FOGGIA SEZ.T. TRINITAPOLI
 BARI LUCERA T. LUCERA
 BARI LUCERA SEZ.T. APRICENA
 BARI LUCERA SEZ.T. RODI GARGANICO
 BARI LUCERA P.R. LUCERA
 BARI TRANI SEZ.T. ANDRIA
 BARI TRANI SEZ.T. BARLETTA
 BARI TRANI SEZ.T. CANOSA DI
 PUGLIA
 BARI TRANI SEZ.T. MOLFETTA
 BARI TRANI SEZ.T. RUVO DI PUGLIA
 BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. IMOLA
 BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. PORRETTA TERME
 BOLOGNA FORLI' SEZ.T. CESENA
 BOLOGNA MODENA SEZ.T. CARPI
 BOLOGNA MODENA SEZ.T. PAVULLO NEL
 FRIGNANO
 BOLOGNA MODENA SEZ.T. SASSUOLO
 BOLOGNA PARMA SEZ.T. FIDENZA
 BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. FAENZA
 BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. LUGO
 BOLOGNA REGGIO EMILIA SEZ.T. GUASTALLA
 BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRESSANONE
 BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRUNICO
 BOLZANO BOLZANO SEZ.T. MERANO
 BOLZANO BOLZANO SEZ.T. SILANDRO
 BRESCIA BERGAMO SEZ.T. CLUSONE
 BRESCIA BERGAMO SEZ.T. GRUMELLO
 DEL MONTE
 BRESCIA BERGAMO SEZ.T. TREVIGLIO
 BRESCIA BRESCIA SEZ.T. BRENO
 BRESCIA BRESCIA SEZ.T. SALO'
 BRESCIA CREMA T. CREMA
 BRESCIA CREMA P.R. CREMA
 BRESCIA MANTOVA SEZ.T. CASTIGLIONE
 DELLE STIVIERE

CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. CARBONIA
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. IGLESIAS
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. SANLURI
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. MACOMER
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. SORGONO
CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA
CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA
CAMPOBASSO LARINO SEZ.T. TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE SEZ.T. GRAMMICHELE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ACIREALE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ADRANO
CATANIA CATANIA SEZ.T. Belpasso
CATANIA CATANIA SEZ.T. BRONTE
CATANIA CATANIA SEZ.T. GIARRE
CATANIA CATANIA SEZ.T. MASCALUCIA
CATANIA CATANIA SEZ.T. PATERNO'
CATANIA MODICA T. MODICA
CATANIA MODICA P.R. MODICA
CATANIA RAGUSA SEZ.T. VITTORIA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AUGUSTA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AVOLA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. LENTINI
CATANZARO CATANZARO SEZ.T. CHIARAVALLE
CENTRALE
CATANZARO COSENZA SEZ.T. ACRÌ
CATANZARO COSENZA SEZ.T. SAN MARCO
ARGENTANO
CATANZARO CROTONE SEZ.T. STRONGOLI
CATANZARO PAOLA SEZ.T. SCALEA
CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO
CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO
CATANZARO VIBO VALENTIA SEZ.T. TROPEA
FIRENZE AREZZO SEZ.T. MONTEVARCHI
FIRENZE AREZZO SEZ.T. SANSEPOLCRO
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. EMPOLI
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. PONTASSIEVE
FIRENZE GROSSETO SEZ.T. ORBETELLO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. CECINA
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PIOMBINO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PORTOFERRAIO
FIRENZE LUCCA SEZ.T. VIAREGGIO
FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO
FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO
FIRENZE PISA SEZ.T. PONTEDERA
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. MONSUMMANO
TERME
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. PESCIA
FIRENZE SIENA SEZ.T. POGGIBONSI
GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI
GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI
GENOVA LA SPEZIA SEZ.T. SARZANA
GENOVA MASSA SEZ.T. CARRARA
GENOVA MASSA SEZ.T. PONTREMOLI
GENOVA SANREMO T. SANREMO
GENOVA SANREMO SEZ.T. VENTIMIGLIA
GENOVA SANREMO P.R. SANREMO
GENOVA SAVONA SEZ.T. ALBENGA

L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO
L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO
L'AQUILA CHIETI SEZ.T. ORTONA
L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO
L'AQUILA LANCIANO SEZ.T. ATESSA
L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. PENNE
SAN VALENTINO
IN ABRUZZO
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. CITERIORE
L'AQUILA SULMONA T. SULMONA
L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. ATRI
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. GIULIANOVA
L'AQUILA VASTO T. VASTO
L'AQUILA VASTO P.R. VASTO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FASANO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FRANCAVILLA
FONTANA
LECCE BRINDISI SEZ.T. MESAGNE
LECCE BRINDISI SEZ.T. OSTUNI
LECCE LECCE SEZ.T. CAMPI
SALENTINA
LECCE LECCE SEZ.T. CASARANO
LECCE LECCE SEZ.T. GALATINA
LECCE LECCE SEZ.T. GALLIPOLI
LECCE LECCE SEZ.T. MAGLIE
LECCE LECCE SEZ.T. NARDO'
LECCE LECCE SEZ.T. TRICASE
MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. LIPARI
DI GOTTO
MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. MILAZZO
DI GOTTO
MESSINA MESSINA SEZ.T. TAORMINA
MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA
MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA
MESSINA PATTI SEZ.T. SANT'AGATA DI
MILITELLO
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. GALLARATE
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. SARONNO
MILANO COMO SEZ.T. CANTU'
MILANO COMO SEZ.T. ERBA
MILANO COMO SEZ.T. MENAGGIO
MILANO MILANO SEZ.T. CASSANO D'ADDA
MILANO MILANO SEZ.T. LEGNANO
MILANO MILANO SEZ.T. RHO
MILANO MONZA SEZ.T. DESIO
MILANO SONDRIO SEZ.T. MORBEGNO
MILANO VARESE SEZ.T. LUINO
MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO
MILANO VIGEVANO SEZ.T. ABBIATEGRASSO
MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO
MILANO VOGHERA T. VOGHERA
MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA
NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO
NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO
NAPOLI AVELLINO SEZ.T. CERVINARA

NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. AIROLA
 NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. GUARDIA
 SANFRAMONDI
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. AFRAGOLA
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CAPRI
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CASORIA
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. FRATTAMAGGIORE
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. ISCHIA
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. MARANO DI
 NAPOLI
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. PORTICI
 NAPOLI NAPOLI SEZ.T. POZZUOLI
 NAPOLI SANTA MARIA CAPUA SEZ.T. AVERSA
 VETERE
 NAPOLI SANTA MARIA CAPUA SEZ.T. CARINOLA
 VETERE
 NAPOLI SANTA MARIA CAPUA SEZ.T. CASERTA
 VETERE
 NAPOLI SANTA MARIA CAPUA SEZ.T. MARCIANISE
 VETERE
 NAPOLI SANTA MARIA CAPUA SEZ.T. PIEDIMONTE
 MATESE
 VETERE
 NAPOLI SANT'ANGELO DEI T. SANT'ANGELO
 LOMBARDI DEI LOMBARDI
 NAPOLI SANT'ANGELO DEI P.R. SANT'ANGELO
 LOMBARDI DEI LOMBARDI
 NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. CASTELLAMMARE
 DI STABIA
 NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. GRAGNANO
 NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. SORRENTO
 NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. TORRE DEL GRECO
 PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. CANICATTI'
 PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. LICATA
 PALERMO MARSALA SEZ.T. CASTELVETRANO
 PALERMO MARSALA SEZ.T. MAZARA DEL
 VALLO
 PALERMO MARSALA SEZ.T. PARTANNA
 PALERMO PALERMO SEZ.T. BAGHERIA
 PALERMO PALERMO SEZ.T. CARINI
 PALERMO PALERMO SEZ.T. MONREALE
 PALERMO PALERMO SEZ.T. PARTINICO
 PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CEFALU'
 PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CORLEONE
 PALERMO TRAPANI SEZ.T. ALCAMO
 PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO
 PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO
 PERUGIA PERUGIA SEZ.T. ASSISI
 PERUGIA PERUGIA SEZ.T. CITTA' DI
 CASTELLO
 PERUGIA PERUGIA SEZ.T. FOLIGNO
 PERUGIA PERUGIA SEZ.T. GUBBIO
 PERUGIA PERUGIA SEZ.T. TODI
 POTENZA MATERA SEZ.T. PISTICCI
 POTENZA MELFI T. MELFI
 POTENZA MELFI P.R. MELFI
 REGGIO CALABRIA LOCRI SEZ.T. SIDERNO

REGGIO CALABRIA PALMI SEZ.T. CINQUEFRONDI
 REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA SEZ.T.
 MELITO DI PORTO SALVO
 ROMA CASSINO SEZ.T. SORA
 ROMA CIVITAVECCHIA SEZ.T. BRACCIANO
 ROMA FROSINONE SEZ.T. ALATRI
 ROMA FROSINONE SEZ.T. ANAGNI
 ROMA LATINA SEZ.T. GAETA
 ROMA LATINA SEZ.T. TERRACINA
 ROMA RIETI SEZ.T. POGGIO MIRTETO
 ROMA ROMA SEZ.T. OSTIA
 ROMA TIVOLI SEZ.T. CASTELNUOVO
 DI PORTO
 ROMA TIVOLI SEZ.T. PALESTRINA
 ROMA VELLETRI SEZ.T. ALBANO LAZIALE
 ROMA VELLETRI SEZ.T. ANZIO
 ROMA VELLETRI SEZ.T. FRASCATI
 ROMA VITERBO SEZ.T. CIVITACASTEL-
 LANA
 ROMA VITERBO SEZ.T. MONTEFIASCONE
 SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA
 SALERNO SALA CONSILINA SEZ.T. SAPRI
 SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA
 SALERNO SALERNO SEZ.T. AMALFI
 SALERNO SALERNO SEZ.T. CAVA DE'TIRRENI
 SALERNO SALERNO SEZ.T. EBOLI
 SALERNO SALERNO SEZ.T. MERCATO SAN
 SEVERINO
 SALERNO SALERNO SEZ.T. MONTECORVINO
 ROVELLA
 SASSARI SASSARI SEZ.T. ALGHERO
 SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. LA MADDALENA
 SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. OLBIA
 TARANTO TARANTO SEZ.T. GINOSA
 TARANTO TARANTO SEZ.T. GROTTAGLIE
 TARANTO TARANTO SEZ.T. MANDURIA
 TARANTO TARANTO SEZ.T. MARTINA FRANCA
 TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME
 TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME
 TORINO ALBA T. ALBA
 TORINO ALBA SEZ.T. BRA
 TORINO ALBA P.R. ALBA
 TORINO ALESSANDRIA SEZ.T. NOVI LIGURE
 TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE
 MONFERRATO
 TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE
 MONFERRATO
 TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'
 TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'
 TORINO NOVARA SEZ.T. BORGOMANERO
 TORINO PINEROLO T. PINEROLO
 TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO
 TORINO SALUZZO T. SALUZZO
 TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO
 TORINO TORINO SEZ.T. CHIVASSO
 TORINO TORINO SEZ.T. CIRIE'
 TORINO TORINO SF7.T. MONCAI IFRIT

TORINO TORINO SEZ.T. SUSÀ
 TORINO TORTONA T. TORTONA
 TORINO TORTONA P.R. TORTONA
 TORINO VERBANIA SEZ.T. DOMODOSSOLA
 TORINO VERCELLI SEZ.T. VARALLO
 TRENTO TRENTO SEZ.T. BORGIO VALSUGANA
 TRENTO TRENTO SEZ.T. CAVALESE
 TRENTO TRENTO SEZ.T. CLES
 TRENTO TRENTO SEZ.T. TIONE DI TRENTO
 TRIESTE PORDENONE SEZ.T. SAN VITO AL
 TAGLIAMENTO
 TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO
 TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO
 TRIESTE UDINE SEZ.T. CIVIDALE DEL
 FRIULI
 TRIESTE UDINE SEZ.T. PALMANOVA
 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL
 GRAPPA
 VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL
 GRAPPA
 VENEZIA BELLUNO SEZ.T. PIEVE DI CADORE
 VENEZIA PADOVA SEZ.T. CITTADELLA
 VENEZIA PADOVA SEZ.T. ESTE
 VENEZIA ROVIGO SEZ.T. ADRIA
 VENEZIA TREVISO SEZ.T. CASTELFRANCO
 VENETO
 VENEZIA TREVISO SEZ.T. CONEGLIANO
 VENEZIA TREVISO SEZ.T. MONTEBELLUNA
 VENEZIA VENEZIA SEZ.T. CHIOGGIA
 VENEZIA VENEZIA SEZ.T. DOLO
 VENEZIA VENEZIA SEZ.T. PORTOGRUARO
 VENEZIA VENEZIA SEZ.T. SAN DONA'
 DI PIAVE
 VENEZIA VERONA SEZ.T. LEGNAGO
 VENEZIA VERONA SEZ.T. SOAVE
 VENEZIA VICENZA SEZ.T. SCHIO
 Allegato 1

(art. 2, comma 1, lett. a); tabella allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico
 Allegato 2

(art. 3, comma 1; tabella allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico
 Allegato 3

(art. 4, comma 1; tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757)

Tabella N

Parte di provvedimento in formato grafico
